

AVV. EMANUELE TANAS

09125 Cagliari - Via San Lucifero, 65
telefono 070 684114 - fax 070 7731272
P.E.C. juristudio@pec.giuffre.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Malune dott.ssa Alessandra, nata a Cagliari il 19 agosto 1980 (codice fiscale MLN LSN 80M59 B354O), residente in Cagliari nella via del Timo n. 9, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via San Lucifero n. 65 presso lo studio dell'avvocato Emanuele Tanas (codice fiscale TNS MNL 82L27 B354S - fax 070 7731272 - posta elettronica certificata juristudio@pec.giuffre.it), che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata *sub* 1 al presente ricorso,

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica,
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente in carica,
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, in persona del Dirigente in carica,

resistenti

E, QUALORA OCCORRER POSSA, NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti che precedono la ricorrente iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia per la scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), A031 (Scienze degli Alimenti), A028 (Matematica e Scienze), A015 (Discipline Sanitarie), per il biennio 2022/2023 -2023/2024,

controinteressati

PREMESSO CHE

- con istanza del 23 maggio 2022 (all. 2), la ricorrente presentava la propria candidatura per le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze (di seguito denominate anche G.P.S.);
- nel giugno 2022, la ricorrente veniva contattata dall'Istituto Eleonora d'Arborea per una collaborazione occasionale (dal 6 al 29 luglio 2022) avente ad oggetto



- l'insegnamento della disciplina di Scienze naturali, chimiche e biologiche (A050) nei corsi di recupero estivi (all. 3);
- in data 1° agosto 2022 veniva pubblicato l'avviso delle G.P.S di 1^a e 2^a fascia, posto e classi di concorso per ogni ordine e grado di scuola dell'A.T.S. di Cagliari (all. 4);
 - la ricorrente risultava inserita nelle seguenti graduatorie:
 - a. A031 - Scienze degli Alimenti - 114 punti;
 - b. A028 - Matematica e Scienze - 114 punti;
 - c. A015 - Discipline Sanitarie -119 punti;
 - d. A050 - Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche -192 punti;
 - con contratto n. prot. 15190 del 22 settembre 2022 (all. 5), l'Istituto Eleonora d'Arborea assumeva la ricorrente per l'insegnamento delle Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche fino al 30 giugno 2023;
 - con successivo contratto n. prot. 15287 del 9 settembre 2023 (all. 6), il medesimo Istituto confermava in servizio la ricorrente, fino al 30 giugno 2024;
 - in data 18 novembre 2023, la dott.ssa Malune riceveva, sulla propria casella di posta elettronica ordinaria, copia del decreto n. 239, a firma della dott.ssa Maria Grazia Sanna (prot. 0021132 del 17 novembre 2023 - all. 7), avente ad oggetto *"provvedimento di rettifica punteggio GPS Prof.ssa MALUNE ALESSANDRA (MLNLSN80M59B354O) - Graduatorie Provinciali e di Istituto personale docente aa.ss. 2022/23 2023/24"*.
 - nel predetto decreto, l'Istituto provvedeva così a rettificare il punteggio:
 - a. A031 - Scienze degli Alimenti - da 114 punti a 81 punti;
 - b. A028 - Matematica e Scienze - da 114 punti a 81 punti;
 - c. A015 - Discipline Sanitarie - da 119 punti a 87 punti;
 - d. A050 - Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche - da 192 punti a 129 punti;
 - con comunicazione del 1° dicembre 2023, a firma del sottoscritto avvocato (all. 8), la dott.ssa Malune, affermando l'illegittimità del decreto, invitava l'Istituto a provvedere, in autotutela, all'annullamento dello stesso;
 - in data 7 dicembre 2023, l'Istituto comunicava alla ricorrente, sempre a mezzo posta elettronica ordinaria, il decreto n. 250 del 5 dicembre 2023 (prot. n. 0022608 del 6 dicembre 2023) (all. 9), che annullava e sostituiva il precedente decreto n. 239 e nel quale rettificava ulteriormente il punteggio:



- a. A031 – Scienze degli Alimenti – da 114 punti a 77 punti;
 - b. A028 – Matematica e Scienze – da 114 punti a 77 punti;
 - c. A015 – Discipline Sanitarie – da 119 punti a 77 punti;
 - d. A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche – da 192 punti a 125 punti;
- alla data odierna, la ricorrente presta ancora servizio presso l’Istituto Eleonora d’Arborea per 18 ore settimanali.

Tutto ciò premesso ed esposto, la dott.ssa Alessandra Malune, come sopra rappresentata e difesa,

ESPONE QUANTO SEGUE

Il decreto n. 250 del 5 dicembre 2023 si palesa illegittimo, al pari del precedente decreto n. 239 del 17 novembre 2023, per molteplici ragioni.

1. Sulla tardività del decreto di rettifica.

L’art. 8 dell’O.M. n. 112/2022, al comma 7 (all. 10), richiamato dall’Istituto nel provvedimento che in questa sede si impugna, dispone che *“l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”*.

Nel caso di specie, risulta documentalmente come la dott.ssa Malune abbia stipulato il primo contratto di lavoro con l’Istituto in data 22 settembre 2022; il decreto, invece, è stato emanato soltanto in data 5 dicembre 2023, ovvero a distanza di oltre quattordici mesi dalla stipula del primo contratto di lavoro, quando la ricorrente aveva iniziato (da quasi tre mesi) il secondo anno di insegnamento presso l’Istituto.

Appare evidente come difetti palesemente il requisito della tempestività, anche in considerazione della circostanza che la dott.ssa Malune collaborava con l’Istituto sin dal luglio 2022.

Che l’avverbio *“tempestivamente”* dovesse essere inteso del tutto diversamente lo si desume, *ad abundantiam*, anche esaminando la circolare emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, avente ad oggetto proprio il *“termine delle operazioni di controllo e convalida punteggi GPS”* (all. 11); proprio facendo riferimento all’avverbio *“tempestivamente”*, la circolare invita *“le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di questa provincia a concludere le operazioni di controllo dei titoli dichiarati dai docenti inseriti in GPS e nelle relative graduatorie d’Istituto ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8, 9 e 10 dell’OM n. 60/2020, entro e non oltre il 12 novembre 2022, dando riscontro a questo Ufficio della chiusura delle operazioni a mezzo e-mail”*.



L'Ambito Territoriale di Cremona ha invece stabilito come termine ultimo per la verifica quello del 30 novembre 2022 (all. 12).

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Caserta, poi, invitava gli istituti scolastici "ad attivare, entro 5 giorni dalla presa di servizio, le operazioni di controllo dei titoli dichiarati e a concluderle nei successivi 30 giorni" (all. 13).

Lo stesso termine è stato indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Brindisi (all. 14).

Insomma, emerge con certezza che la tempestività poteva e doveva essere interpretata come un lasso di tempo che non doveva superare i 60/90 giorni (al massimo) dalla presa in servizio del docente.

Nella vicenda per cui è causa, tra l'assunzione della ricorrente (22 settembre 2022) e l'emanazione del decreto (5 dicembre 2023) sono decorsi, per la precisione, 439 giorni, da considerarsi, ovviamente, nel contesto della durata biennale delle graduatorie di cui si tratta.

Volendo essere ancora più precisi, dal contratto del 22 settembre 2022 si evince come la ricorrente avesse preso servizio da una data ancora precedente, ovvero dal 13 settembre 2022; l'Istituto, infatti, aveva formulato una proposta di assunzione in data 12 settembre 2022, dando atto nella stessa che la dott.ssa Malune occupava in graduatoria la posizione n. 3 con punteggio 192.

Non solo.

La dott.ssa Malune, come si evince dalla domanda di partecipazione allegata *sub* 2, aveva prestato la propria attività lavorativa presso il CEPU¹ nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011, presso la Nissolino Corsi nel 2013, presso la *Total Fashion Academy* nel 2013/2014 e presso la *Valentino School* nel 2014.

L'amministrazione scolastica, dunque, aveva ricevuto, già almeno otto anni prima dell'assunzione presso l'Istituto Eleonora d'Arborea, le dichiarazioni della ricorrente, che ben avrebbe potuto verificare.

Peraltro, con comunicazioni mail del 28 settembre 2022 (all. 16) e del 14 ottobre 2022 (all. 17), la segreteria dell'Istituto Eleonora d'Arborea aveva richiesto alla ricorrente di inviare, tra gli altri, il proprio *curriculum* (all. 18) (nel quale erano analiticamente indicati tutti i servizi prestati dalla ricorrente, compresi quelli contestati) nonché le certificazioni

¹ Più precisamente, la ricorrente aveva collaborato con la Corsi Editati Schede Dispense (C.E.S.D.) S.r.l., ramo Grandi Scuole; la Società è fallita nel 2016 (all. 15), dunque è quasi impossibile, sia per il tempo trascorso (oltre 12 anni) sia per le successive vicende societarie, reperire documentazione relativa al lavoro ivi prestato.



relative agli altri punteggi dichiarati, senza mai rilevare né eccepire alcunché a proposito del servizio prestato negli anni dal 2006 al 2011 presso i citati enti.

L'amministrazione scolastica, poi, era a conoscenza del *curriculum* della ricorrente almeno dall'anno 2012, quando la dott.ssa Malune aveva collaborato con l'Istituto Sandro Pertini (all. 19); in quell'occasione, la ricorrente aveva consegnato il proprio *curriculum* (nel quale erano riportati tutti i servizi svolti fino al giugno 2012) e l'Istituto Pertini aveva attribuito il relativo punteggio.

La verifica dell'Istituto, dunque, è stata eseguita del tutto tardivamente, in palese violazione dell'art. 8, comma 7, dell'ordinanza ministeriale richiamata dallo stesso Istituto.

La *ratio* di tale norma è chiaramente quella di garantire, sin dal momento della prima assunzione, la regolarità della graduatoria, anche nell'interesse del docente.

È infatti di tutta evidenza, infatti, come l'esito negativo di un tardivo controllo possa determinare gravi disservizi per l'attività didattica, soprattutto se intervenuto durante il corso dell'anno scolastico, ma anche per il docente interessato che potrebbe trovarsi improvvisamente senza lavoro, anche a seguito di una non corretta valutazione dei suoi titoli e dichiarazioni.

Nel caso in questione, detto controllo è avvenuto ben oltre quattordici mesi dopo l'inizio del servizio, senza alcun preavviso in ordine al suo esito, con la conseguenza che la ricorrente, dopo un lungo periodo di servizio, nel corso dei quali aveva maturato il convincimento di essere definitivamente inserita in graduatoria, si è trovata improvvisamente retrocessa di numerose posizioni.

La tardività di questo controllo risulta essere aggravata dall'assenza di ogni preavviso rispetto all'esito dello stesso, in violazione dei più generali principi dettati dalla Legge n. 241/1990 ed anche dalla stessa O.M. n. 112/2022, in cui è previsto che l'Istituto ove ha preso servizio per la prima volta il docente deve comunicare l'esito all'USR competente, il quale ne dà poi notizia all'interessato (cfr. art. 8, punto 8, da ritenersi ragionevolmente applicabile anche al caso di esito negativo).

2. Sull'affidamento della ricorrente.

L'amministrazione scolastica, nella specie l'Istituto Eleonora d'Arborea, ha tardivamente provveduto alla verifica dei titoli della ricorrente, la quale credeva, a ragione, di implementare il proprio *curriculum* e di investire nella propria formazione anche ai fini di una futura ed eventuale stabilizzazione a tempo indeterminato nell'amministrazione



scolastica, previa maturazione dei requisiti e successiva partecipazione alle consuete procedure concorsuali volte all'ingresso in ruolo dei docenti precari.

Come già evidenziato, dalla prima supplenza in qualità di docente di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, sono trascorsi ben quattordici mesi (e due contratti) senza che l'amministrazione scolastica rilevasse alcunché con riferimento all'invalidità del servizio svolto presso il CEPU, la Nissolino Corsi, la *Total Fashion Academy* e la *Valentino School*, ingenerando con ciò un legittimo quanto inevitabile affidamento da parte della ricorrente nella conformità a diritto della propria posizione così come accertata dall'amministrazione scolastica, deputata ad espletare diligentemente e tempestivamente i controlli sui titoli di accesso degli aspiranti docenti, conformemente alla normativa richiamata.

4. Sul difetto di motivazione del decreto impugnato.

Ferme le assorbenti eccezioni sopra formulate, può affermarsi l'illegittimità anche nel merito del provvedimento impugnato.

Come evidenziato in premessa, nel decreto n. 239 del 17 novembre 2023 l'Istituto, senza fornire alcuna giustificazione, rettificava il punteggio attribuito alla ricorrente.

Nel successivo decreto n. 250 del 5 dicembre 2023, la rettifica forniva un punteggio ancora diverso, come si evince dalla tabella seguente che raffronta le due distinte attribuzioni:

Graduatoria	Punteggio iniziale	Punteggio decreto n. 239	Punteggio decreto n. 250
A031 Scienze degli Alimenti	114	81	77
A028 Matematica e Scienze	114	81	77
A015 Discipline Sanitarie	119	87	77
A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche	192	129	125

Nel secondo decreto, il punteggio è stato ridotto di ulteriori quattro punti, a testimonianza della totale contraddittorietà ed incomprensibilità dell'operato dell'amministrazione scolastica.

Nel decreto impugnato, poi, non sono neppure specificati i periodi che non costituirebbero servizio valido, con la conseguenza che la ricorrente non è posta in grado di comprendere (anche facendo riferimento ai punteggi ancora diversi presenti nel precedente decreto n. 239) come l'Istituto sia giunto all'attribuzione del punteggio finale. Con riferimento, poi, al mancato riconoscimento del servizio prestato presso la Scuola di formazione professionale *Total Fashion Academy* e presso la *Valentino School*, la



motivazione addotta per il mancato riconoscimento del servizio prestato si palesa del tutto illegittima (“non si tratta di corsi *leFP* ma destinati a studenti di maggiore età”), oltre che inveritiera.

Entrambi gli istituti, infatti, sono enti accreditati dalla Regione Autonoma della Sardegna (come risulta dal portale Sardegna Lavoro, che contiene l’elenco delle agenzie formative accreditate) (all. 20), che svolgono attività di formazione professionale non solo per studenti maggiorenni, ma anche per minori (all. 21).

Si chiede, pertanto, nella denegata ipotesi in cui il Giudice del Lavoro ritenesse di non annullare il decreto impugnato, che venga riconosciuto come valido il servizio prestato presso i due enti sopra citati.

* * *

Tutto ciò premesso ed esposto, la dott.ssa Alessandra Malune, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

all’Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro affinché voglia fissare l’udienza per la comparizione delle parti e, *contrariis reiectis*, così giudicare:

- accertare, per i motivi di cui alla superiore parte espositiva, l’illegittimità del decreto n. 250 del 5 dicembre 2023 e, conseguentemente, provvedere al suo annullamento, ordinando ai resistenti di adottare tutti i provvedimenti conseguenti;
- in via subordinata, riconoscere come valido il periodo di servizio prestato presso la *Total Fashion Academy* e la *Valentino School*, ordinando ai resistenti di provvedere alla rettifica del decreto impugnato;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si allegano i seguenti documenti, dei quali si chiede sin d’ora l’ammissione: 1) procura speciale; 2) istanza del 23 maggio 2022; 3) contratto di collaborazione del giugno 2022; 4) decreto di pubblicazione GPS e allegati; 5) contratto del 22 settembre 2022; 6) contratto del 9 settembre 2023; 7) decreto n. 239; 8) diffida del 1° dicembre 2023; 9) decreto n. 250; 10) O.M. n. 112/2022; 11) circolare USR Lombardia – Milano; 12) circolare USR Lombardia – Cremona; 13) circolare USR Campania – Caserta; 14) circolare USR Puglia – Brindisi; 15) estratto sentenza fallimento CESD S.r.l.; 16) mail del 28 settembre 2022; 17) mail del 14 ottobre 2022; 18) curriculum; 19) contratto di



collaborazione del giugno 2012; 20) estratto portale Sardegna Lavoro; 21) pagine iniziali dei siti web; 22) dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Con riserva di altro dedurre e/o produrre, in caso di contestazione delle circostanze di fatto indicate nella superiore parte espositiva.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, si precisa che la presente causa è di valore indeterminato; il contributo unificato, tuttavia, non è dovuto, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione che si allega (all. 22).

Cagliari, 1° febbraio 2024

Avv. Emanuele Tanas

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto avvocato Emanuele Tanas, difensore della dott.ssa Alessandra Malune, come da procura speciale allegata *sub* 1 al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- il giudizio ha ad oggetto l'illegittima rideterminazione del punteggio attribuito alla dott.ssa Alessandra Malune nelle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia per la scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), A031 (Scienze degli Alimenti), A028 (Matematica e Scienze), A015 (Discipline Sanitarie), per il biennio 2022/2023 -2023/2024;
- nelle predette classi di concorso sono inseriti altri docenti che, in via ipotetica, potrebbero vantare una posizione di contro interesse con quello della attuale ricorrente;
- la giurisprudenza, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi simili a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica> e/o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente;

FORMULA ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice adito, **solo ove sia ritenuta la necessità** di disporre la chiamata in causa del personale docente inserito nelle graduatorie di cui è causa che precede la ricorrente per la definizione nel merito della presente controversia,



VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

- quanto agli eventuali ulteriori controinteressati, da identificarsi genericamente come docenti che precedono la ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia per la scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), A031 (Scienze degli Alimenti), A028 (Matematica e Scienze), A015 (Discipline Sanitarie), per il biennio 2022/2023 -2023/2024, tramite pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, nella parte dello stesso all'uopo destinata: del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo della ricorrente e delle amministrazioni resistenti; della data dell'udienza di merito;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notifica alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Cagliari, 1° febbraio 2024

Avv. Emanuele Tanas



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta ALESSANDRA MALVINE, nata a Cagliari il
19/8/80 (C.F. MLNLSN80M59B3540), residente in
Cagliari nella via del Timo n. 9

informata ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (come sostituito dall'art. 84, comma 1, lettera a, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162),

DELEGO A RAPPRESENTARMI E DIFENDERMI

l'avvocato Emanuele Tanas (codice fiscale TNS MNL 82L27 B354S – fax 070 7731272 – p.e.c. juristudio@pec.giuffre.it) affinché propugna ricorso avverso il decreto
n. 250 del 5/12/2023 emesso dal Dirigente Scolastico
del liceo Statale Eleonora d'Arborea - Cagliari

Delego altresì l'avvocato Emanuele Tanas a sottoscrivere il suddetto atto ed a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del procedimento relativo, con l'eventuale impugnazione ed esecuzione e i giudizi di opposizione, conferendogli il potere di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinunce agli atti del giudizio, di nominare sostituti ed avvocati, di chiamare in causa terzi, chiedere sequestri, riassumere giudizi, incassare somme e quietanze ed ogni potere di legge.

Autorizzo lo stesso alla conservazione e al trattamento dei dati personali della sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 nonché del Regolamento Europeo 679/2016, dichiarando di essere stata informata che i miei dati personali, richiesti personalmente ovvero raccolti presso terzi, saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico, nonché prendendo atto che il trattamento dei dati stessi avverrà mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Eleggo domicilio speciale presso lo studio legale dell'avvocato Emanuele Tanas in Cagliari nella via San Lucifero n. 65.

Cagliari, 1/2/2024



È firma autentica



Avv. Emanuele Tanas





TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

A revoca del precedente decreto di fissazione di udienza, depositato il 21.02.2024,
nel procedimento iscritto al **R.G. 454/2024**, promosso da

MALUNE ALESSANDRA

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

convenuto

e in contraddittorio con

tutti i docenti che precedono la ricorrente, iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia per la scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), A031 (Scienze degli Alimenti), A028 (Matematica e Scienze), A015 (Discipline Sanitarie), per il biennio 2022/2023 –2023/2024

Visto l'art. 415 c.p.c.;

considerato l'elevato carico del ruolo, tale da non consentire la fissazione d'udienza a data prossima.

FISSA

l'udienza di discussione della causa, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno **21/05/2024, ore 09:15 ss.**

MANDA alla parte ricorrente affinché notifichi alla parte convenuta entro i termini di legge copia del ricorso e del presente decreto, avvertendo parte convenuta che dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

VISTO l'art. 151 c.p.c., dispone che la notifica sia effettuata anche nei confronti di tutti i docenti che precedono la ricorrente, iscritti nelle graduatorie provinciali per le



Decreto anticipazione udienza n. cronol. 3255/2024 del 29/03/2024

supplenze di seconda fascia per la scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A050 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche), A031 (Scienze degli Alimenti), A028 (Matematica e Scienze), A015 (Discipline Sanitarie), per il biennio 2022/2023 –2023/2024, autorizzando, a tal fine, anche il ricorso alla notificazione in forma telematica, mediante pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio e del presente provvedimento nell'apposita area del sito web istituzionale del Ministero convenuto.

Cagliari, 29.03.2024

IL GIUDICE

Dott. Giuseppe CARTA

